

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DA**

**EFFETTUARSI PER IL CENTRO SCREENING ONCOLOGICI DELLA ASL MEDIO**

**CAMPIDANO**

tra

**L'Azienda Socio Sanitaria di Cagliari**, di seguito denominata ASL 8, con sede legale

in Via Piero della Francesca 1, codice fiscale e partita IVA 3990560926, nella

persona del **Direttore Generale Dott. Marcello Tidore**, in qualità di Legale

Rappresentante,

e

**L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano**, di seguito

denominata ASL 6, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, n. 9, codice fiscale /

partita IVA n. 03990320925 , nella persona del **Direttore Generale Dott. Giorgio**

**Carboni**, in qualità di Legale Rappresentante

**Premesso che:**

– un programma organizzato di screening oncologico è un intervento complesso di sanità pubblica, caratterizzato dal coinvolgimento di più discipline e professioni, controllato nella qualità, pianificato per garantire l'equità di accesso di tutta la popolazione avente diritto;

– è un programma incluso nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e rappresenta un diritto esigibile del cittadino che deve essere garantito in modo uniforme, senza oneri a carico dell'assistito (*"Definizione dei livelli essenziali di assistenza" DPCM del 29 novembre 2001 e DPCM 12 gennaio 2017*);

– la Regione Sardegna, in attuazione alle disposizioni nazionali ha approvato nel Piano regionale della prevenzione (dal 2005 al 2025) specifici Programmi per l'implementazione nelle ASL dei percorsi dello screening oncologico organizzato, tra

cui quello per la prevenzione del tumore della mammella;

– la DGR n.1/14 del 10.01.2018 “Linee di indirizzo per la ridefinizione su base regionale del percorso di screening organizzato del carcinoma della mammella” ha sancito la centralizzazione dei punti di diagnostica senologica in funzione degli standard di qualità e della sostenibilità del sistema e previsto la costituzione di un’unica equipe di professionisti tra i centri di diagnostica clinica della ASL di Sanluri e quello della ASL di Cagliari;

– al 31.12.2021 le prestazioni specialistiche (refertazione delle mammografie e approfondimenti diagnostici di secondo livello) sono state rese alla ASL di Sanluri dalla Radiodiagnostica del Binaghi in virtù di un Accordo interno all’ ATS stipulato nel 2019 (prot. n. 52721 del 11/10/ 2019);

– dal 01 gennaio 2022, stante la costituzione delle Aziende Sanitarie Locali quali soggetti dotati di autonomia giuridica e patrimoniale, si pone la necessità di disciplinare la prestazione dei professionisti inseriti nell’equipe citata attraverso un accordo tra le Aziende sanitarie di rispettiva appartenenza: Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari e Azienda Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano;

**a tal fine si conviene e stipula quanto segue:**

**Art. 1 - Finalità**

Le parti s’impegnano a favorire con le attività di rispettiva competenza, disciplinate dalla presente Convenzione, il consolidamento del Programma di screening organizzato per la prevenzione del tumore della mammella attivo nel territorio della ASL 6, nel rispetto degli standard qualitativi definiti dalle linee guida nazionali e internazionali e della sostenibilità complessiva del sistema.

**Art. 2 - Oggetto**

La presente Convenzione regola i rapporti di tipo tecnico-operativo ed

economico tra la ASL 6 - Centro Screening e la ASL di Cagliari – Centro di Senologia del Binaghi, per la refertazione delle mammografie e l'effettuazione delle prestazioni di approfondimento diagnostico incluse nel percorso di screening organizzato per la prevenzione del tumore della mammella.

### **Art. 3 - Prestazioni**

L'attività di collaborazione di cui al precedente articolo, sarà erogata da personale medico specialista nella disciplina di radiologia, con esperienza nel campo degli screening, dipendente della radiodiagnostica e senologia del P.O. del Binaghi.

L'attività di collaborazione, sarà articolata da un minimo di 40 ore ad un massimo di 70 (recupero programma Liste d'attesa); e gli approfondimenti di senologia, necessari per il secondo livello del percorso, saranno svolti presso la Radiodiagnostica del P.O. di San Gavino Monreale. Dovranno essere refertati n. 25 esami/ora, secondo criteri di appropriatezza e conformemente agli standard definiti dalle linee guida nazionali e internazionali per lo screening di popolazione del tumore della mammella, oltreché nel rispetto degli indirizzi organizzativi regionali.

### **Art. 4 - Flussi informativi e monitoraggio**

Il gestionale screening (Dedalus) è lo strumento necessario per il raccordo operativo tra i Centri coinvolti nel percorso dello screening della mammella. In particolare, per la restituzione dell'informazione al Centro screening inviante, per la registrazione delle prestazioni erogate, la valutazione epidemiologica del Programma, nonché per la verifica della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e la successiva regolamentazione economico-finanziaria.

### **Art. 5 - Valorizzazione economica**

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dal personale del centro di senologia del P.O. Binaghi, a tal fine individuato, ai sensi e per gli effetti di

quanto previsto dall'articolo 117 del ccnl dell'Area Sanità 2016-2018, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività dovuti nella Azienda di appartenenza. La ASL 6 corrisponderà un compenso lordo pari a € 60 (sessanta/00) per ogni ora di lavoro erogato con le risorse garantite dai finanziamenti vincolati del Piano Regionale della Prevenzione. Importo che potrà essere maggiorato in conformità ad eventuali future disposizioni ministeriali contenute in specifici progetti sull'abbattimento delle liste d'attesa. Il personale interessato dovrà altresì attestare, per iscritto e sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, con particolare riferimento alla previsione della legge 30.10.2014, n. 161 in materia di orario di lavoro.

#### **Art. 6 – Rendicontazione, fatturazione e pagamento**

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà verificata, validata e documentata mensilmente dal referente del Centro screening della ASL 6 con indicazione, per ciascuno degli specialisti, del numero di ore ammesse a pagamento. Le tabelle, oltreché dal referente del Centro screening della ASL 6, dovranno essere sottoscritte dal consulente interessato. La ASL 6 emetterà mensilmente ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire alla ASL 8 l'emissione della relativa fattura. La ASL 6 si impegna ad effettuare il pagamento della fattura entro il sessantesimo giorno dal ricevimento secondo modalità operative allo scopo concordate.

#### **Art. 7 – Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà decorrenza dal 01.01.2022 al 31.12.2022 e comprende anche le prestazioni rese dalla data del 01.01.2022 alla data della sua sottoscrizione, nel rispetto delle condizioni riportate nel presente contratto. Eventuali proroghe, da disporre in accordo tra le parti, saranno oggetto di specifici accordi

adottati dai competenti organi delle due Aziende. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni notificato per posta elettronica certificata. In caso di recesso è dovuto il corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, restando escluso il diritto a conseguire ogni altro compenso.

**Art. 8 – Tutela della Privacy**

Il trattamento dei dati personali avverrà nei limiti e nel pieno rispetto di quanto stabilito dal GDPR 679/2016.

**Art. 9 – Foro Competente**

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà quello di Cagliari.

**Art. 10 – Disposizioni finali**

Il presente atto, composto da n. 5 pagine e n. 10 articoli, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. Le spese per l'imposta di bollo della presente convenzione saranno per intero a carico della ASL 6. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la chiede. La sottoscrizione del documento è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in esso contenute.

**Letto, approvato e sottoscritto**

**Il Direttore Generale ASL 8 Dott. Marcello Tidore**

---

**Il Direttore Generale ASL 6 Dott. Giorgio Carboni**

---